



PRECEDENTI VERI, PRINCIPI FALSI, LA CASSAZIONE INCHIODA IL RICORSO ALLUCINATO DALLA IA

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Il caso nasce da un ricorso per Cassazione in materia penale. Al di là della vicenda sostanziale, ciò che rende interessante l'ordinanza è un passaggio molto preciso: **nell'atto erano stati richiamati precedenti giurisprudenziali** che, secondo la difesa, avrebbero dovuto sostenere le ragioni dell'impugnazione.-

Il problema?

Quei precedenti, pur esistenti riportavano dei passi motivazionali ed estremi diversi da quelli reali. Risultato? Ricorso dichiarato inammissibile.-

2 LA SENTENZA

La Cassazione, con l'ordinanza n. **11431/2026**, evidenzia come alcune sentenze indicate nel ricorso:

- **esistessero**, senza affermare i principi loro attribuiti;

- fossero state indicate come provenienti da una certa sezione, mentre risultavano pronunciate da altra sezione;
- fossero state impiegate per costruire un ragionamento difensivo non fondato su precedenti realmente pertinenti.-

La Corte rileva che i richiami giurisprudenziali contenuti nell'atto risultavano frutto di **“probabile allucinazione informatica”** derivante dall'uso di applicativi di **intelligenza artificiale generativa**. In sostanza: non necessariamente sentenze inventate di sana pianta, ma sentenze **usate male**, attribuite a sezioni sbagliate o richiamate per principi che non avevano mai affermato. –

LE 'ALLUCINAZIONI' RILEVATE DALLA CASSAZIONE

Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 11431/2026

1 	Precedente citato nel ricorso Sez. U, Mannino, n. 33748/2005	Cosa ha rilevato la Cassazione  La sentenza esiste, ma non afferma il principio attribuitole a pagina 4 del ricorso	Tipo di allucinazione  Principio giuridico attribuito erroneamente
2 	Precedente citato nel ricorso Sez. VI, n. 44901/2019	Cosa ha rilevato la Cassazione  In realtà era stata pronunciata dalla Sez. VII, non dalla Sez. VI, e non afferma il principio indicato a pagina 5 del ricorso	Tipo di allucinazione  Sezione sbagliata + principio inesistente
3 	Precedente citato nel ricorso Sez. VI, n. 36091/2017	Cosa ha rilevato la Cassazione  In realtà era stata pronunciata dalla Sez. IV, non dalla Sez. VI, e non afferma il principio indicato a pagina 5	Tipo di allucinazione  Sezione sbagliata + principio inesistente
4 	Precedente citato nel ricorso Sez. IV, n. 19756/2019	Cosa ha rilevato la Cassazione  In realtà era stata pronunciata dalla Sez. V, non dalla Sez. IV, e non afferma il principio indicato a pagina 5	Tipo di allucinazione  Sezione sbagliata + principio inesistente
5 	Precedente citato nel ricorso Sez. II, n. 14792/2021	Cosa ha rilevato la Cassazione  In realtà era stata pronunciata dalla Sez. VII, non dalla Sez. II, e non afferma il principio indicato a pagina 6	Tipo di allucinazione  Sezione sbagliata + principio inesistente
6 	Precedente citato nel ricorso Sez. VI, n. 41738/2018	Cosa ha rilevato la Cassazione  In realtà era stata pronunciata dalla Sez. II, non dalla Sez. VI, e non afferma il principio indicato a pagina 6	Tipo di allucinazione  Sezione sbagliata + principio inesistente



Messaggio chiave: non basta citare sentenze esistenti; occorre verificare che siano corrette, pertinenti e che affermino davvero il principio invocato.

Ed è qui il punto centrale: **l'errore non consiste solo nel citare una pronuncia inesistente.** Anche una **sentenza realmente esistente può diventare "allucinata" se viene utilizzata per sostenere un principio che da quella decisione non emerge.-**

La Corte richiama, quindi, un principio di responsabilità professionale molto chiaro: **l'uso dell'IA non esonera il difensore dal dovere di verifica.** L'algoritmo può suggerire, riassumere, cercare, combinare dati. Ma l'atto processuale lo firma l'avvocato. E chi firma deve controllare.-

La conseguenza pratica è pesante: ricorso dichiarato **inammissibile**, condanna alle spese processuali e al pagamento di **3.000 euro** in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.-